

CIRCOLARE N. 002/2026 DEL 13 GENNAIO 2026*OGGETTO***NUOVA MISURA
DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE
DAL 1° GENNAIO 2026***RIFERIMENTI NORMATIVI*

Art. 1284 Codice Civile - D.Lgs. 1.9.1993 n. 385; DM 12.12.2019, (G.U. 14.12.2019 n. 293); DM 20.12.2019, (G.U. 30.12.2019 n. 304); DM 29.11.2023, (G.U. 11.12.2023 n. 288); DM 21.12.2023, (G.U. 29.12.2023 n.302); DM 10.12.2024, (GU 294 del 16.12.2024); DM 27.12.2024 (GU n.304 del 30.12.2024), DM 10.12.2025 (G.U. n. 289 del 13.12.2025)

ALLEGATI

1.MISURE DEI TASSI DI INTERESSE LEGALE E RELATIVE DECORRENZE

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO D'IMPRESA
CODICE CIVILE
TASSO DI INTERESSE LEGALE

CODICE CLASSIFICAZIONE

30
0000
1284

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 02/2025 - NUOVA MISURA DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 1 GENNAIO 2025
CIRCOLARE N. 02/2024 - NUOVA MISURA DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 1 GENNAIO 2024
CIRCOLARE N. 05/2023 - NUOVA MISURA DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 1 GENNAIO 2023
CIRCOLARE N. 02/2022 - NUOVA MISURA DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 1 GENNAIO 2022

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

A decorrere dal giorno 1° gennaio 2026 il tasso di interesse legale è passato dal 2% all'1,60% in ragione d'anno.

La variazione del tasso legale produce rilevanti effetti sia in relazione ai rapporti tra creditori e debitori, ma anche e soprattutto sul piano fiscale e contributivo.

Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulle principali conseguenze che tale decremento determina.

TASSO DI INTERESSE LEGALE

Con il Decreto Ministeriale del 10 dicembre 2025, il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 cod. civ. è passato dal 2% all'1,60% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Il legislatore ha di fatto ridotto la misura degli interessi legali, con effetto dal 1° gennaio 2026, con rilevanti conseguenze soprattutto ai fini fiscali e contributivi. Sarà, ad esempio, meno gravoso il costo del ravvedimento; così come meno oneroso pagare in ritardo le somme all'erario.

La nuova misura è stata determinata in considerazione del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso d'inflazione annuo registrato. Di conseguenza, è stato modificato l'attuale saggio degli interessi, determinandolo in misura pari alla media aritmetica degli anzidetti indici.

REGOLARIZZAZIONE DEI RAPPORTI FRA DEBITORI E CREDITORI

Salvo specifiche deroghe contrattuali o di legge, il nuovo saggio legale è applicato, con decorrenza primo gennaio 2026 a tutti i crediti a prescindere dalla data in cui gli stessi sono sorti.

In particolare, la modifica del tasso d'interesse legale interessa una serie di rapporti economici tra le parti, disciplinati dal Codice civile, quali ad esempio:

- * art. 1224 – danni nelle obbligazioni pecuniarie
- * art. 1282 – interessi nelle obbligazioni pecuniarie
- * art. 1284 – saggio degli interessi
- * art. 1499 – interessi compensativi sul prezzo
- * art. 1652 – anticipazioni all'affittuario
- * art. 1714 – interessi sulle somme riscosse (contratto di mandato a carico del mandatario)
- * art. 1720 – spese e compenso del mandatario
- * art. 1815 – interessi (contratto di mutuo)
- * art. 1825 – interessi (conto corrente)
- * art. 2788 – prelazione per il credito degli interessi

La modifica del tasso d'interesse legale opera anche in materia di locazione immobiliare, relativamente al calcolo degli interessi maturati a favore del conduttore sul deposito cauzionale.

Si rende opportuno precisare, inoltre, che per i crediti riferiti a operazioni di natura commerciale che hanno ad oggetto, in via esclusiva o prevalente, la cessione di beni o la prestazione di servizi a titolo oneroso, gli interessi “automatici” non sono determinati con riferimento alla misura dell'interesse legale bensì sulla base del tasso di interesse fissato dalla BCE, maggiorato di 8 punti percentuali (12 per i prodotti alimentari deteriorabili).

EFFETTI AI FINI FISCALI

Come anticipato, la variazione del tasso di interesse legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali, in particolare si analizzano le seguenti:

- a. ravvedimento operoso
- b. rateizzazione delle somme dovute in seguito all'adesione ad istituti deflattivi del contenzioso
- c. rateizzazione delle somme dovute in seguito all'adesione alle definizioni agevolate;
- d. misura degli interessi non computati per iscritto.

- e. rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni
- f. adeguamento dei coefficienti dell'usufrutto e delle rendite vitalizie ai fini delle imposte indirette

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il decremento del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 18.12.97 n. 472.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di *pro rata temporis*, ed è quindi pari:

- Al 2,5% dall'1.1.2012 al 31.12.2013;
- All'1% dall'1.1.2014 al 31.12.2014;
- Allo 0,5% dall'1.1.2015 al 31.12.2015;
- Allo 0,2% dall'1.1.2016 al 31.12.2016;
- Allo 0,1% dall'1.1.2017 al 31.12.2017;
- Allo 0,3% dall'1.1.2018 al 31.12.2018;
- Allo 0,8% dall'1.1.2019 al 31.12.2019;
- Allo 0,05% dall'1.1.2020 al 31.12.2020;
- Allo 0,01% dall'1.1.2021 al 31.12.2021;
- All'1,25% dall'1.1.2022 al 31.12.2022;
- Al 5% dall'1.1.2023 al 31.12.2023;
- Al 2,5% dall'1.1.2024 al 31.12.2024;
- Al 2% dall'1.1.2025 al 31.12.2025;
- All'1,60% dall'1.1.2026 fino al giorno di versamento compreso.

RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE IN SEGUITO ALL'ADESIONE AD ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO A REGIME

La riduzione all'1,6% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflattivi del contenzioso:

- 📄 Accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 19.6.97 n. 218 (sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione);
- 📄 Acquiescenza "ordinaria" all'accertamento, ai sensi dell'articolo 15, D del D.lgs. 19.6.97 n. 218 (sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio).
- 📄 Conciliazione giudiziale, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 31.12.92 n. 546; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del

processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio.

Tengo a precisare che in relazione all'accertamento con adesione, la Circolare Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28 ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all'anno in cui viene perfezionato l'atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi (c.d. "Cristallizzazione" del tasso di interesse legale).

Pertanto, ad esempio, in caso di atto di adesione perfezionato nel 2023 il cui pagamento viene rateizzato, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale del 5% in vigore nel 2023, anche per le rate che scadranno negli anni successivi, indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale.

Tale principio deve ritenersi applicabile anche in relazione agli altri istituti deflativi del contenzioso, sopra richiamati.

Si ricorda che con l'introduzione delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso a opera della L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015), dal 1° gennaio 2016 risultano abrogate le norme riguardanti l'adesione al processo verbale di constatazione (pvc), ai contenuti dell'invito al contraddittorio e l'acquiescenza "rafforzata".

RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE IN SEGUITO ALL'ADESIONE ALLE DEFINIZIONI AGEVOLATE DAL DL 119/2018

Il calcolo degli interessi sulla base del tasso di interesse legale si applica anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute in seguito all'adesione alle definizioni agevolate previste dal DL 23.10.2018 n. 119 conv. L. 17.12.2018 n. 136 (c.d. "pace fiscale") in particolare:

- ⌚ la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione consegnati al contribuente o notificati entro il 24.10.2018, ai sensi dell'art. 1 del DL 119/2018;
- ⌚ la definizione agevolata degli avvisi di accertamento o in rettifica, degli avvisi di liquidazione e degli atti di recupero, notificati entro il 24.10.2018, ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DL 119/2018;
- ⌚ la definizione agevolata degli inviti al contraddittorio notificati entro il 24.10.2018, ai sensi dell'art. 2 co. 2 del DL 119/2018;
- ⌚ la definizione agevolata degli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018, ai sensi dell'art. 2 co. 3 del DL 119/2018;
- ⌚ la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti al 24.10.2018, ai sensi dell'art. 6 del DL 119/2018;

Al riguardo, analogamente alle suddette definizioni a regime, deve ritenersi che il tasso legale applicato sulle ulteriori rate rimanga invariato anche in relazione alle rate successive.

RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE IN SEGUITO ALL'ADESIONE ALLE DEFINIZIONI AGEVOLATE PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2023

Il calcolo degli interessi sulla base del tasso di interesse legale è previsto anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute in seguito all'adesione alle definizioni agevolate contenute nella legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197), in particolare:

- ⌚ L'adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;

- ⌚ La definizione agevolata delle controversie tributarie;
- ⌚ La conciliazione agevolata delle controversie tributarie;
- ⌚ La regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

MISURA DEGLI INTERESSI NON COMPUTATI PER ISCRITTO

La nuova misura dell'1,6% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

- ⌚ Ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR);
- ⌚ Agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (art. 89 co. 5 del TUIR).

RATEIZZAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI

La riduzione del tasso legale all'1,60% non rileva invece in relazione alla rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni.

In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

ADEGUAMENTO DEI COEFFICIENTI DELL'USUFRUTTO E DELLE RENDITE VITALIZIE AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 Dicembre 2025 in pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025 sono stati confermati per il 2026, i coefficienti da utilizzare per determinare il valore fiscale di rendite e diritti di usufrutto, uso e abitazione, infatti, non cambieranno, sebbene il tasso di interesse legale scenda, dal 1° gennaio 2026, all'1,60% (mentre fino al 31 dicembre 2025 è pari al 2%) tutti i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:

- Delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
- Delle rendite o pensioni a tempo indeterminato;
- Delle rendite e delle pensioni vitalizie;
- Dei diritti di usufrutto a vita.

La ragione risiede nella modifica del DLgs. 139/2024 che, nel riformare l'imposta sulle successioni e donazioni e l'imposta di registro, ha inserito:

- nell'art. 46 del DPR 131/86 il nuovo comma 5-ter;
- nell'art. 17 del DLgs. 346/90 il comma 1-ter;

in base ai quali, per determinare il valore delle rendite e dell'usufrutto, non si può assumere un tasso di interesse legale inferiore al 2,5%. Pertanto, non vi è alcuno effetto sulla determinazione dell'usufrutto vitalizio, che è calcolato nel modo di seguito indicato:

VALORE USUFRUTTO VITALIZIO	=	VALORE NUDA PROPRIETA'	X	TASSO LEGALE	X	COEFFICIENTE
-------------------------------	---	---------------------------	---	--------------	---	--------------

Al riguardo, va considerato che:

1. Il coefficiente è tanto più elevato quanto è inferiore l'età dell'usufruttuario;

2. Il valore della nuda proprietà risulta per differenza tra il valore della proprietà e il valore dell'usufrutto

VALORE NUDA
PROPRIETÀ'

=

VALORE
PROPRIETÀ'

-

VALORE
USUFURTO

Di seguito si riporta il prospetto dei coefficienti per la determinazione della base imponibile dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al DPR 131/86 e al DLgs. 346/90, determinato assumendo 2,5% come misura di riferimento, ossia il saggio legale degli interessi stabilito per l'anno 2024 con DM 29 novembre 2023 (pubblicato in G.U. n. 288 del 11 dicembre 2023), come da prospetto di cui all'allegato 1 del DLgs. 139/2024

Età Usufruttuario	Coefficiente	% Usufrutto	% Nuda Proprietà
Da 0 a 20	38,00	95,00	5,00
Da 21 a 30	36,00	90,00	10,00
Da 31 a 40	34,00	85,00	15,00
Da 41 a 45	32,00	80,00	20,00
Da 46 a 50	30,00	75,00	25,00
Da 51 a 53	28,00	70,00	30,00
Da 54 a 56	26,00	65,00	35,00
Da 57 a 60	24,00	60,00	40,00
Da 61 a 63	22,00	55,00	45,00
Da 64 a 66	20,00	50,00	50,00
Da 67 a 69	18,00	45,00	55,00
Da 70 a 72	16,00	40,00	60,00
Da 73 a 75	14,00	35,00	65,00
Da 76 a 78	12,00	30,00	70,00
Da 79 a 82	10,00	25,00	75,00
Da 83 a 86	8,00	20,00	80,00
Da 87 a 92	6,00	15,00	85,00
Da 93 a 99	4,00	10,00	90,00

Le disposizioni recate dal DM 24 dicembre 2025 si applicano, per disposizione dell'art. 2 del medesimo decreto:

- agli atti pubblici formati a decorrere dal 1° gennaio 2026;
- agli atti giudiziari pubblicati o emanati a decorrere dal 1° gennaio 2026;
- alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2026;
- alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio 2026;
- alle successioni aperte a decorrere dal 1° gennaio 2026;
- alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2026.

EFFETTI AI FINI CONTRIBUTIVI

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001).

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi all'1,60% dall'1.1.2026, in caso di:

- ✓ Oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- ✓ Fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
- ✓ Crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- ✓ Aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- ✓ Aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- ✓ Enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

La nuova misura minima della sanzione, pari all'1,60%, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dall'1.1.2026.

Da ultimo, al fine di fornire un sintetico quadro normativo delle misure dei tassi di interesse legali succedutesi negli anni, in allegato si riporta un prospetto che riepiloga le variazioni introdotte dal 1866 ad oggi.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI

ALLEGATO 1 - MISURE DEI TASSI DI INTERESSE LEGALI E RELATIVE DECORRENZE

PROVVEDIMENTO	MISURA	DECORRENZA
R. D. 2358/1865 Art. 1831, comma 2 C.C.	4% per materia civile 5% per materia commerciale	1.1.1866 - 20.4.1942
R. D. 262/1942 Art. 1284 comma 1 C.C.	5%	21.4.1942 - 15.12.1990
L. 353/1990 Art. 1, comma 1 C.C.	10%	16.12.1990 - 31.12.1996
L. 662/1996 Art. 2, comma 185 C.C.	5%	1.1.1997 - 31.12.1998
D.M. 10.12.1998	2,5%	1.1.1999 - 31.12.2000
D.M. 11.12.2000	3,5%	1.1.2001 - 31.12.2001
D.M. 11.12.2001	3%	1.1.2002 - 31.12.2003
D.M. 1.01.2003	2,5%	1.1.2004 - 31.12.2007
D.M. 12.12.2007	3%	1.1.2008 – 31.12.2009
D.M. 04.12.2009	1%	1.1.2010 – 31.12.2010
D.M. 7.12.2010	1,5%	1.1.2011 – 31.12.2011
D.M. 12.12.2011	2,5%	1.1.2012 – 31.12.2013
D.M. 12.12.2013	1%	1.1.2014 – 31.12.2014
D.M. 11.12.2014	0,5%	1.1.2015 -31.12.2015
D.M. 11.12.2015	0,2%	1.1.2016-31.12.2016
D.M. 7.12.2016	0,1%	1.01.2017-31.12.2017
D.M. 13.12.2017	0,3%	DAL 1.1.2018
D.M. 12.12.2018	0,8%	DAL 1.1.2019

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

D.M. 12.12.2019	0,5%	DAL 1.1.2020
D.M. 11.12.2020	0,01%	DAL 1.1.2021
D.M. 13.12.2021	1,25%	DAL 1.1.2022
D.M. 13.12.2022	5%	DAL 1.1.2023
D.M. 29.11.2023	2,5%	DAL 1.1.2024
DM 10.12.2024	2%	DAL 1.1.2025
DM 10.12.2025	1,60%	DAL 1.1.2026